

1. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

Nel caso di successioni di legge nel tempo, il principio generale è quella della irretroattività, per cui la legge nuova dispone solo per l'avvenire (art. 11 disposizioni preliminari), temperato dall'art.2 c.p., secondo cui nel concorso di due leggi (quella vigente al momento del fatto e quella attuale) si applica quella più favorevole al reo. Osserviamo l'art.2 c.p. che sancisce al co. 1 "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato", nel co.2 "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali", nel co.3 "se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135 c.p.", co. 4 "se la legge al tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenze irrevocabile" e, infine, co. 5 "se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti". L'art. 2 c.p. detta una serie di regole generali:

- Co.1→ **nuove incriminazioni**: quando una nuova norma eleva a reato un fatto che in precedenza non era previsto come tale, si applica il principio di irretroattività della legge, per cui ogni legge che prevede nuove figure di reato si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.
- Co. 2→ **abolizione di incriminazioni precedenti**: quando una nuova norma non prevede più come reato un fatto che in precedenza era considerato tale, si applica il principio della retroattività della legge nuova più favorevole al reo.
- Co. 3→ nel caso in cui per una fattispecie di reato venga pronunciata condanna a pena detentiva e poi, a seguito di modifica legislativa, la norma posteriore preveda, per la stessa fattispecie, solo la pena pecuniaria, **la pena detentiva inflitta si converte immediatamente in pena pecuniaria**.
- Co. 4 → **nuove disposizioni solo modificatrici**→ quando una nuova norma considera pur sempre come reato un fatto considerato come tale in precedenza, ma stabilisce per essa, un trattamento diverso, la nuova legge opererà **retroattivamente o irretroattivamente**, a seconda che le modificazioni siano favorevoli o sfavorevoli al reo.
- Co. 5→ tali disposizioni **non si applicano in caso di leggi eccezionali o temporanee**, per le quali si applica sempre la legge del tempo in cui è stato commesso il reato.

2. SENTENZA TORREGGIANI

La sentenza Torreggiani è una sentenza pilota (cioè, adottata all'esito di una particolare procedura posta in essere dalla CEDU). Questa sentenza pilota è uno strumento a cui la Corte europea dei diritti umani ricorre quando vi siano più ricorsi ripetitivi e li valuta uno per uno. Questa ripetitività dei ricorsi delinea una violazione di uno dei diritti tutelati dalla convenzione da parte dello stato convenuto. La Corte europea dei diritti umani, con tale sentenza, adottata l'8 gennaio del 2013, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU (= divieto di trattamenti penitenziari degradanti). Il caso riguarda trattamenti inumani o degradanti subiti da 7 persone detenute per molti mesi nel carcere di Piacenza. In particolare, i detenuti vivevano in celle triple e con meno di 4 m² a testa a disposizione. Stando all'art. 3 CEDU "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" e stando alla legge n°354/1975 "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con la luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, il dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti". Lo spazio auspicabile per le celle collettive è di ben 4 m². L'art. 3 CEDU pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione delle misure non sottopongono l'interessato ad uno stato di sconforto né a una prova di intensità che ecceda all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. La persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela propria per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. La principale causa di questo sovraffollamento delle carceri è

relativa a più fattori, ma il principale è l'incremento di soggetti condannati alle pene più lunghe e a ad una diminuzione del numero di coloro che sono condannati alle pene definitive definite brevi.

3. COLPA E COLPEVOLEZZA

La colpa è la forma meno grave di volontà colpevole poiché manca nel soggetto la volontà di cagionare l'evento (Art 43). La colpa ricorre quando il soggetto pur potendo prevedere che la sua azione era tale da produrre conseguenze dannose o pericolose, ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, ovvero senza adottare quelle misure quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento. Abbiamo tre elementi: elemento negativo (mancanza di volontà nel fatto), elemento oggettivo (inosservanza di regole e condotta) ed elemento soggettivo (attribuibilità dell'inosservanza al volere dell'agente). Troviamo due tipi di colpa: generica (basata su regole non scritte derivanti da: negligenza, imprudenza e imperizia) e colpa specifica (basata su regole scritte, derivante dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ossia dalla violazione di norme che imponendo determinate cautele mirano a prevenire proprio quegli eventi cagionati dal soggetto).

La colpevolezza è il principio secondo il quale, oltre il nesso causale tra condotta ed evento, è necessario che ci sia anche un nesso psichico, ossia tra la condotta che è stata adottata dall'agente e l'evento dannoso che è stato cagionato. Quindi elementi psichici che possono attribuire alla responsabilità penale dell'evento all'autore sono: dolo, colpa, preterintenzione, imputabilità e la l'assenza di cause di giustificazione. Quindi la colpevolezza può essere intesa sia in senso psicologico (che non è appunto graduabile, quindi il nesso psichico che vi è fra autore ed evento) oppure in senso normativo (ossia quando è graduabile e si può rilevare un grado di colpevolezza maggiore o minore).

Se si vuol far riferimento alla colpevolezza come evento, dobbiamo rifarci alla sentenza costituzionale n°364/1988 poiché a seguito dell'introduzione della teoria della ripartizione, oltre al fatto tipico vi è l'inclusione di un'ulteriore elemento, ossia, l'antigiuridicità cioè quanto la condotta va a violare la norma giuridica. È stata introdotta la colpevolezza come elemento che prevede il dolo, la colpa e la preterintenzione ed è costituita da: aggravante, fondante ed escludente. La fondante è l'imputabilità e la conoscenza o conoscibilità del precetto penale; l'escludente è la presenza di cause di giustificazione; l'aggravante è l'elemento soggettivo psicologico. Nella fondante c'è la conoscenza o conoscibilità del precetto e ciò, è andato contro l'art.5 c.p. per cui possiamo dire che l'ignoranza non può essere invocata come scusa e come esclusione della pena nei confronti dell'agente. Quindi a seguito della sentenza predetta, è stata introdotta la possibilità di invocare la scusa dell'ignoranza quando quest'ultima risulta inevitabile. Quando l'ignoranza è inevitabile? Su una base soggettiva, possiamo fare riferimento alle condizioni personali dell'agente (ad ex., quando è analfabeta e non può conoscere la legge penale o quando c'è una scarsa socializzazione, a meno che non ci sia anche una sola possibilità di prevedibilità dell'antigiuridicità del comportamento); nel caso di un criterio oggettivo, possiamo fare riferimento alla natura delle circostanze, cioè quando una norma risulta contraddittoria e quindi risalta anche l'ignoranza della legge.

4. MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione sono misure disposte indipendentemente dalla commissione di un reato, ma solo sulla base di un sospetto, per altro non solo ipotetico, ma supportato da elementi di fatto, di attività che, se dimostrate, assumerebbero carattere criminoso. Presupposto per l'applicabilità delle misure di prevenzione è la pericolosità sociale dell'individuo, da desumersi sulla base di elementi di fatto, e cioè elementi oggettivi, quali i procedimenti penali, le recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita, frequentazione con i pregiudicati. L'essere del tutto sganciate dall'effettiva commissione di un reato identifica tali misure e le distingue da quelle di sicurezza.

5. ART. 27 COSTITUZIONE

Il principio della personalità della pena implica che nessuno, se non l'autore del reato, può essere chiamato a risponderne, a differenza di quanto accade per l'illecito civile. Così, ad esempio, se l'agente ha commesso un reato che genera anche il diritto al risarcimento (185 c.p.) e, una volta condannato, l'autore muore, si trasmette agli eredi il solo obbligo risarcitorio ma non la responsabilità penale. L'interpretazione ad oggi

prevalente ricava dal principio di personalità della pena anche la regola per cui un soggetto può essere considerato responsabile solo per fatto proprio colpevole. Questo comporta il rifiuto di ogni forma di responsabilità oggettiva o, quantomeno, la necessità di leggere ogni norma che la preveda in modo costituzionalmente orientato, cioè in modo da escludere, di fatto, una responsabilità di tal genere. Tra le ipotesi più rilevanti vi sono i cosiddetti reati aggravati dall'evento, come la calunnia o il reato di cui all'art. 586 c.p., o le condizioni obiettive di punibilità.

Dunque, riassumendo: La pena è personale perché colpisce solo l'autore del reato. L'applicazione della pena è rigorosamente disciplinata dalla legge (principio di legalità della pena):

La pena è inflitta solo nei casi stabiliti dalla legge;

- L'applicazione della pena è devoluta dall'autorità giudiziaria;
- La pena inflitta può essere revocata solo nei casi di limiti stabiliti da legge, in virtù di una norma di legge o dall'esercizio di una prerogativa sovrana (amnistia, indulto, grazia).

La pena, una volta irrogata, è sempre applicata all'autore della violazione (La cosiddetta inderogabilità). La pena è proporzionata al fatto commesso (cosiddetta proporzionalità della pena)

6. MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza sono speciali provvedimenti di carattere educativo-curativo-cautelativo, applicabili dall'autorità giudiziaria, in sostituzione oppure in aggiunta alla pena, nei confronti di un reo ritenuto socialmente pericoloso. I presupposti per la loro applicazione sono: **la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi-reato** (reato impossibile; istigazione a commettere un reato) **e la pericolosità sociale del reo.** Le misure di sicurezza si differenziano dalla pena per la **funzione** (la pena ha anche una funzione retributiva ma la misura di sicurezza ha una funzione di emenda del colpevole), **per i destinatari** (perché la pena si applica solo ai soggetti imputabili; mentre nelle misure di sicurezza anche ai non imputabili) **e per la durata** (mentre la pena è fissa, perché ha una durata determinata ed è stabilita dalla sentenza di condanna, la misura di sicurezza ha una durata indeterminata, dovendo cessare solo col venir meno dello stato di pericolosità del soggetto). Le misure di sicurezza si distinguono in patrimoniali e personali; in quelle personali riveniamo anche quelle detentive (ex. ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) e quelle non detentive (ex. Libertà vigilata).

7. DOLO

Il dolo fa parte dell'elemento soggettivo del reato.

Dobbiamo prendere in considerazione gli artt. 42-43 c.p. che sanciscono sia che il dolo è la forma più grave di colpevolezza e che viene definito delitto doloso, o secondo l'intenzione, quel fatto commesso quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione. Affinché sussista il dolo vi è bisogno della suritas (ossia della volontà) e la previsione dell'evento. Abbiamo più forme di dolo: **di danno** (il soggetto ha voluto completamente ledere il bene protetto), **di pericolo** (il soggetto ha voluto minacciare il bene), **generico** (per la realizzazione occorre che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice, ma non è necessario che il soggetto debba perseguire il fine), **specifico** (serve ad anticipare la punibilità; per la realizzazione occorre che la legge esiga che il soggetto agisca per raggiungere un determinato fine, ma che non sia necessaria la realizzazione per perfezionare il reato). Quanto alla gradazione del dolo, stando all'art 133 c.p., queste giustificano una gradazione sanzionatoria in punto di intensità, abbiamo quindi: **dolo impeto** (il delitto commesso è il risultato di una decisione improvvisa e viene eseguito, però non vi è intervallo tra momento conoscitivo e volutivo). Quanto sotto il profilo della componente volontaristica, rinveniamo tre tipi di dolo: **intenzionale** (questo tipo di dolo si pone al livello più alto, ricorre quando l'agente agisce al preciso scopo di commettere un reato; ex: chi spara con il preciso intento di uccidere), **diretto** (questo tipo di dolo si pone al livello intermedio, con questo tipo di dolo si ha la certezza che dalla condotta dell'agente ne possa derivare un illecito, come nel caso di ingiuria ex. l'agente mente sullo stato di colpevolezza e accusa un altro soggetto).

Per quanto riguarda il **dolo eventuale**, occupa il gradino più basso della scala di intensità dolosa, e si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete possibilità che produca un evento

integrante, dunque un reato, eppure accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dalla fine figura della colpa cosciente (ex. L'agente ha l'obiettivo di fare una rapina, ma quando esce dalla banca, si rende conto di essere accerchiato da agenti federali, quindi pur di scappare inizia a sparare indistintamente sulla folla).

Nella colpa cosciente, l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito (ex. Prendiamo in considerazione il lanciatore di coltelli in un circo; il lanciatore sa che potrebbe ferire o uccidere la persona destinataria dei lanci ma, confidando nella sua destrezza, esperienza e abilità, è sicuro che non farà del male alla persona).

8. MESSA ALLA PROVA DEL SOGGETTO AFFIDATO AL SERVIZIO SOCIALE (MINORE)

L'art. 28 del d.p.r. 448/1988 può essere applicato sia in sede d'udienza preliminare che di dibattimento. Il processo, quindi, viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti locali, svolgono attività di osservazione, sostegno e di controllo. L'applicabilità non è compromessa né da reati precedenti giudiziali e penali, né da precedenti applicazioni né dalla tipologia del reato commesso. Il giudice si basa sulle caratteristiche di personalità del ragazzo, che ritengono possibile il recupero: sulla base delle risorse personali del ragazzo, il servizio sociale elabora un progetto di messa alla prova, necessariamente accertato e condiviso da ragazzo. In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza dichiara estinto il reato e il minore viene proscioltto dai fatti addebitati; in caso negativo vi è la prosecuzione del procedimento (art. 29). È Ovvio ricordare che la messa alla prova del soggetto minore è una misura di prevenzione prevista dal Codice penale italiano per i minori di 18 anni che abbiano commesso un reato. Tale misura consiste in un programma di attività educative formative che il minore deve seguire per un periodo di tempo determinato dal giudice.

9. MESSA ALLA PROVA PER MAGGIORENNI

Per quanto riguarda i maggiorenni, la sospensione del procedimento con messa alla prova è un procedimento speciale che consente ad una persona, indagata o imputata, di evitare la condanna scegliendo di aderire ad un progetto che consiste nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità e la riparazione o il risarcimento del danno alla persona offesa. Questo è sancito dall'art. 168 c.p. Per specifici reati (con pena pecuniaria o detenzione non superiore a quattro anni) l'imputato può chiedere ed ottenere (solo una volta), la sospensione del processo commesso alla prova, mettendo in atto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'esito positivo estingue il reato; l'esito negativo (Ehi reiterazione del reato non colposo o rifiuto del lavoro) comporta la revoca della sospensione del procedimento.

10. CONCORSO ESTERNO NEL REATO

Stando all'art 416 c.p. (associazione per delinquere) si aggiunge l'art 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato) per la necessità di colpire un concorrente esterno (ex. coloro che hanno copertura alla mafia).

Vi sono tre sentenze delle nazioni unite del 1944:

1. Si è partiti dall'idea che il concorso esterno si può avere solo in una fase di "crisi dell'associazione";
2. Dopo si è tentato di costringere il concorrente esterno dall'associato in base al dolo;

3. La terza sentenza insiste sul nesso di causalità poiché il contributo esterno deve essere dato un contributo fisiologico dell'associazione.

VEDI CASO CONTRADA

11. AZIONE DELL'AGENTE NELLA COLPA

Nell'azione dell'agente nel delitto colposo l'agente va a cagionare un evento dannoso che non è voluto dal da quest'ultimo, anche se prevedibile. Spiega l'articolo 43 è la colpa che cos'è.

12. TENTATIVO

Sommariamente, le fasi dell'iter criminis sono tre: **ideazione, esecuzione** (ossia la realizzazione di una condotta tipica) **e consumazione**.

Il tentativo è rinvenibile nell'art. 56 dove nel 1c. sancisce che si ha delitto tentato quando l'agente abbia posto in essere quella condotta che avrebbe dovuto cagionare l'evento, ma che esso stesso non sia realizzato (=cd. **TENTATIVO COMPIUTO**; ex. sparo ma manco la vittima) ma si ha anche, delitto tentato, quando l'agente abbia solo iniziato ma che non abbia portato al compimento, l'azione diretta per la commissione del delitto (=cd. **TENTATIVO INCOMPIUTO**; ex. ho preso la mira, ma sono stato disarmato prima di prendere il grilletto). Affinché si abbia delitto tentato è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere "**atti idonei diretti in modo equivoco a commettere il delitto**". Gli atti sono idonei se l'azione sia adeguata a raggiungere il risultato voluto, devono quindi avere potenzialità offensiva effettiva, realizzando un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato. Gli atti sono univoci se l'azione riveli il fine e l'intenzione dell'agente.

Il tentativo è inammissibile sia per le contravvenzioni, poiché nell'art. 56 si parla solo di delitti, sia per i delitti colposi o preterintenzionali poiché manca l'intenzione criminosa, sia per i delitti abituali poiché si perfezionano con la reiterazione delle condotte criminose che di per sé assumono rilevanza autonoma e infine sia per i delitti di attentato o a consumazione anticipata.

L'art. 56 c.p. svolge una **funzione estensiva** in quanto consente di reperire penalmente fatti che non giungono alla soglia di consumazione, e che senza di essa non sarebbero sanzionabili. **Sul piano sostanziale** il tentativo costituisce un "meno" rispetto al delitto consumato perché ricorre solo una **lesione potenziale**, ossia la messa in pericolo di tale interesse. **Sul piano normativo** il tentativo è previsto e sanzionato dalla legge come **reato perfetto in sé per sé**; La sua incriminazione deriva dall'incriminazione di due norme: la norma incriminatrice di parte speciale (che configura come reato un determinato fatto) e l'art. 56 (che disciplina i requisiti del tentativo).

Infine, l'art. 56 c.p., al co. 3 e 4 parla di desistenza e di recesso attivo. Parliamo di recesso attivo, quando l'azione esecutiva è interamente realizzata e non si è ancora verificato l'evento; parliamo di desistenza, quando l'azione esecutiva è ancora in corso quando l'agente volontariamente la interrompe.

13. NORMA PENALE IN BIANCO

sono quelle norme che contengono sia la sanzione e sia il precetto, ma quest'ultimo deve formulato genericamente poiché deve essere ulteriormente specificato da atti normativi di grado inferiore (ex. art 329 c.p. che punisce con sanzione determinata il militare o l'agente di PS che rifiuta o ritarda di eseguire una richiesta dall'autorità).

14. PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

Il principio di colpevolezza implica che i casi di responsabilità oggettiva devono essere puniti dal nostro ordinamento e che il fatto non possa essere attribuito alla gente quando sia stato commesso con volontà e coscienza ma senza possibilità di scelta (qualora vi siano casi di giustificazione). Abbiamo due tipi di concezione: nella concezione psicologica la colpevolezza è identificata nel nesso psichico che unisce il fatto all'autore nella forma di dolo o della colpa; nella concezione normativa la colpevolezza consiste in un giudizio di rimproverabilità per aver posto in essere un comportamento anti-doveroso, una violazione della legge penale e quindi si crea un concetto unitario di colpevolezza che ricomprende sia il dolo che la colpa. Il

presupposto del giudizio di rimproverabilità è la possibilità di tenere un comportamento conforme al precetto ma un rimprovero può essere mosso solo a soggetti capaci di intendere e di volere, di conseguenza imputabili. L'art 27 Cost sancisce che la responsabilità penale è personale. In relazione a quest'ultimo, la dobbiamo interpretare nel senso che il reato deve essere un fatto attribuito alla persona perché il fatto deve essere riportato alla sua condotta. Con la sentenza 364/1988, La Corte costituzionale ha tratto dall'art. 27 il corollario che il fatto, in tutti i suoi elementi, deve essere commesso per colpa.

15. DELITTO TENTATO

Il delitto tentato è una forma di reato che non si realizza completamente per cause indipendenti dalla volontà dell'autore. Affinché ci sia il delitto tentato, occorrono due requisiti: che l'azione sia idonea e diretta a commettere il delitto, e che l'intenzione delittuosa si manifesta e non equivoca. Il delitto tentato è punito con una pena inferiore a quella prevista per il delitto consumato, ma la riduzione varia a seconda della gravità del reato e della condotta dell'autore. Se l'autore desiste volontariamente dall'azione o impedisce l'evento, la pena è ulteriormente diminuita o addirittura esclusa. Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 c.p.

16. NESSO DI CAUSALITÀ

Per avere reato occorre, oltre alla condotta e all'evento, un terzo elemento, quello del nesso di causalità tra la condotta posta in essere e la conseguenza da essa determinata, affinché la condotta stessa sia punibile. Ciò trova consacrazione nell'art. 27 della costituzione che, statuendo che la responsabilità penale è personale nega l'ammissibilità di una responsabilità penale per fatto altrui configurandola piuttosto come responsabilità per fatto proprio e richiedendo il nesso di causalità fra la condotta e l'evento.

Art. 40 co.1 c.p. "Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione". La ratio di questo articolo è che il reato è attribuito alla gente, quando l'evento è conseguenza della sua azione.

17. ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

L'elemento oggettivo del reato è il nesso psicologico che esiste tra la condotta del soggetto e l'evento dannoso che quella condotta produce. In essi sono compresi: elementi positivi (condotta, evento, nesso di causalità) ed elementi negativi (assenza di cause di giustificazioni, scriminanti).

- La condotta umana è un requisito primo ed imprescindibile dell'illecito penale, si tratta del comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore che costituisce reato. Collega i reati omissivi e commissivi;
- L'evento è l'effetto o il risultato della condotta umana che il diritto prende in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche. La dottrina individua due diverse concezioni di evento: evento naturalistico (l'evento è l'effetto naturale della condotta umana e dalla condotta può derivare l'evento tipico, che è l'elemento essenziale del reato e l'elemento aggravante) e, essendo che l'evento è cronologicamente distinto dalla condotta andremo poi a distinguere alcuni reati (reati ad evento differito, reati ad evento frazionato, reati a distanza), mentre, l'evento giuridico è quell'evento penalmente rilevante ed è dato dall'offesa dell'interesse protetto dalla norma (ne consegue che tutti i reati ledono o mettono in pericolo un bene ma vi è una in configurabilità dei reati con doppio evento o dei reati aggravati dall'evento);
- Per il nesso di causalità guarda domanda 16.

18. MESSA ALLA PROVA PER GLI ADULTI

La messa alla prova per gli adulti è una causa di estinzione del reato introdotta nel nostro ordinamento nell'anno 2014; consiste nella prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato tramite l'affidamento dell'imputato ai servizi sociali, il risarcimento del danno alla persona offesa ove possibile e la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

19. LEGITTIMA DIFESA E LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE

La legittima difesa viene ricercata nell'art. 52 c.p. **“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”**. Desumiamo, quindi, quando vi è un pericolo attuale per il proprio o altrui diritto, derivante da un'aggressione ingiusta da parte di un terzo, il soggetto può reagire compiendo un danno all'aggressore, un'azione che è normalmente costituirebbe reato, sempre che tale azione sia assolutamente necessaria per salvare il diritto minacciato e sia proporzionata all'offesa. I requisiti per la legittima difesa, quindi affinché ricorra la scriminante, sono: **l'oggetto della difesa deve essere un diritto; l'offesa deve essere ingiusta; il pericolo minacciato deve essere attuale e non deve essere stato determinato volontariamente dall'agente. (ex.)**

La legittima difesa domiciliare è rinvenibile nella l. 36/2019 dove il presupposto della scriminante è la sussistenza di una **violazione di domicilio**, a cui viene espressamente equiparata l'introduzione in altri luoghi dove è esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Oltre agli elementi indicati dall'art 52. Co.1 e oltre alla proporzione dell'offesa che deve essere coesistere sempre, è necessaria per la non punibilità, la compresenza delle seguenti condizioni: **legittima presenza all'interno dei luoghi** (di cui all'art 614 c.p. **“Violazione di domicilio”**) **e legittima detenzione dell'arma utilizzata** (l'uso di un'arma non rappresenta l'unica modalità difensiva contemplata dalla scriminante, riferendosi la norma anche **“ad ogni altro mezzo idoneo.”**)

20. AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

È una misura alternativa alla detenzione che, in virtù della funzione rieducativa della pena, mira a diminuire la limitazione della libertà personale, favorendo il reinserimento sociale del condannato (stando alla l. 354/1975). Consiste nella possibilità, a determinare condizioni, di espiare la pena definitiva, che sia contenuta entro un limite edittale (oppure senza limite di pena per i soggetti affetti da aids conclamata o grave deficienza immunitaria) o il residuo di una pena maggiore, fuori dall'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova, il cui esito positivo determinerà l'estinzione della pena ed ogni suo effetto. Nel verbale di affidamento si deve stabilire che il condannato si adoperi in favore della vittima del suo reato e che adempia ad eventuali obblighi di assistenza familiare; se l'esito è negativo, il beneficio viene revocato, ma, se positivo il tribunale di sorveglianza con provvedimento conclusivo determina l'estinzione della pena. Laddove il condannato sia in difficoltà economica, può essere dichiarata estinta la pena pecuniaria. La Corte costituzionale afferma che, anche laddove, la misura è revocata, il tribunale di sorveglianza, tenuto conto del comportamento del condannato e della durata del periodo durante il quale lo stesso è stato sottoposto alla misura, può rideterminare la pena detentiva, che non dovrà essere necessariamente scontata per intero.

21. CONSENSO DELL'AVEUTE DIRITTO

Fa parte delle scriminanti che escludono l'antigiuridicità del fatto tipico commesso, dunque rendono inapplicabile qualsiasi sanzione. Si estendono a tutti coloro che prendono parte della commissione del fatto.

Il consenso dell'avente diritto è Ehi disciplinato dall'art 50. c.p. **“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre”**. Il consenso del titolare del bene o del diritto protetto dalla norma esclude l'illiceità di un fatto. Il soggetto che dà consenso deve avere capacità di intendere e di volere; se il fatto riguarda beni indisponibili come vita, il consenso degrada la punibilità. Il consenso deve essere attuale, libero, lecito, consapevole e specifico.

22. SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE

La dottrina ha cercato di apportare dei correttivi alla teoria della condicio sine qua non e ha elaborato la c.d. **Teoria della causalità scientifica**, che oggi è quella più accolta dalla dottrina prevalente.

Stando a questo tipo di teoria, si accerta se una condotta sulla base di legge scientifica può essere causa di un evento. Una volta accertata l'esistenza di una legge scientifica, si deve vedere se nel caso concreto questo rapporto causale assume rilievo per il diritto penale.

23. TEORIA CONDIZIONALISTICA, CAUSALITÀ ADEGUATA E UMANA

- Secondo la teoria condizionalistica (= o dell'equivalenza) deve intendersi per causa qualsiasi antecedente che ha prodotto un determinato evento. In altre parole, è causa ogni condizione necessaria, ossia ogni fatto la cui presenza è stata indispensabile per il verificarsi dell'evento. Ex. Ipotizziamo che Tizio spara a Caio per ucciderlo, ma Caio rimane ferito e scappa. Durante la fuga, Caio viene investito da un'autovettura e muore. Applicando la teoria condizionalistica, dobbiamo riconoscere che senza l'azione dolosa di Tizio, Caio non sarebbe morto.
- Secondo la teoria della causalità adeguata, affinché sussista il nesso di causalità, occorre che l'agente abbia causato l'evento con un'azione proporzionata (adeguata), idonea a determinare l'effetto sulla base dei criteri di normalità valutati sulla base della comune esperienza e che l'evento stesso costituisca uno sviluppo probabile, normale e prevedibile. Ex. se Tizio provoca con un coltello una ferita mortale a Caio e questi, mentre sta miracolosamente per guarire, muore nell'incendio dell'ospedale, applicando la teoria della causalità adeguata Tizio dovrebbe rispondere del reato di omicidio; la morte infatti si è verificata, e l'azione era adeguata a produrre l'evento.
- Secondo la teoria della causalità umana, la condotta umana è causa dell'evento quando ne costituisce condicio sine qua non è l'evento non sia dovuto all'intervento di fattori eccezionali.

24. REATI OMISSIVI E COMMISSIVI

Quando parliamo di questa fattispecie di reati ci riferiamo alla condotta che è elemento imprescindibile. La condotta può consistere in:

- **Un'azione** → quindi parliamo dei c.d. reati commissivi dove un soggetto attua un comportamento che causa danno ad un bene tutelato giuridicamente (pensiamo alla frode, al furto, l'estorsione. L'azione è idonea ad offendere:
 - Un interesse protetto dalla norma e sentito dalla collettività (c.d. reati d'offesa, ex. chi commette il reato di diffamazione, ex art. 595 c.p., chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa.);
 - Un interesse statutale perseguito dal legislatore attraverso l'incriminazione (c.d. reati di scopo; ex. art 630 c.p. sequestro di persona)
- **Un'omissione** → parliamo dei c.d. reati omissivi dove si intende il non fare di un soggetto. Per la realizzazione occorre che il soggetto ometta di compiere un'azione che, per legge, aveva l'obbligo di compiere. Distinguiamo:
 - **Reati omissivi propri** → i delitti omissivi propri che consistono nel mancato compimento di una azione che la legge penale impone di realizzare (ex. reato di omissione di soccorso, disciplinato dall'articolo 593 c.p.);
 - **Reati omissivi impropri** → i delitti omissivi impropri consistono nella violazione dell'obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico (ex. omicidio colposo derivante dall'omissione da parte di un medico).

La condotta umana può consistere sia in un'azione che in un'omissione e perciò parliamo di reati a condotta mista. I reati omissivi propri (di condotta) e impropri (di condotta e di evento) si distinguono nella forma perché: i primi sono quelli previsti in forma omissiva direttamente dal legislatore; i secondi non sono previsti

in forma omissiva ma possono diventare omissivi. Ulteriore distinzione la abbiamo tra i reati di condotta e di evento. I primi sono quei reati che si compiono soltanto con la condotta del soggetto; i secondi richiedono il verificarsi di un evento concreto.

25. PRINCIPIO DI LAICITÀ

Il rapporto tra il diritto penale e il bene della vita è un tema importante che rappresenta un problema per il principio di laicità dello Stato. La sentenza n° 203/1989 della Corte costituzionale definisce il principio di laicità, il quale emerge già dagli artt. 2-3-7-8-19-20 della costituzione, che implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. L'intera costruzione del principio di laicità è basata su un presupposto tacito: l'idea secondo la quale i cittadini non sono più lungamente considerati sudditi, ma si atteggiavano quali soggetti capaci di autodeterminarsi, liberamente, attraverso il compimento di scelte non vincolate o influenzate. Uno stato che riserva ai suoi cittadini un simile trattamento è lontano da logiche e concezioni paternalistiche, in quanto non ritiene di doverli proteggere, tra le altre cose, anche nei confronti di loro stessi. Il giudice non deve farsi pastore di anime, ma ha il dovere di valutare il danno materialmente cagionato. Per laicità all'interno del diritto penale si intende: da un lato, laicità come autonomia da valori morali e religiosi e, dall'altro, laicità come mondanità, in quanto il diritto penale è orientato a finalità concrete di prevenzione e non al perseguimento di ideali di giustizia assoluta tutto

26. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Ci deve essere una valutazione dei rischi ambientali e di salute, basata su un criterio probabilistico.

27. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Stando all'art. 42 c.p. “nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà”. Quindi, la responsabilità penale non può prescindere dalla colpevolezza. Nel co. 3 “la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione”.

La responsabilità oggettiva ricorre quando l'agente è chiamato a rispondere dei risultati della sua azione; dunque, l'agente risponderà del fatto sulla base del solo rapporto di causalità, indipendentemente dalla sussistenza del dolo o della colpa. La dottrina prevalente ritiene che tutti i casi di responsabilità oggettivi previsti nel nostro ordinamento siano costituzionalmente illegittimi. La dottrina stessa, distingue tra: **responsabilità oggettiva pura** (l'evento non voluto si verifica nel luogo di quello voluto) **e responsabilità oggettiva mista a dolo o colpa** (in cui l'offesa non voluta si aggiunge all'illecito doloso realizzato; reati aggravanti dall'evento o la preterintenzione sono degli esempi)

28. REATO CONTINUATO

Indirizzo penale sia reato continuato quando una stessa persona compie, con più azioni od omissioni, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche in tempi diversi, in esecuzione dello stesso disegno criminoso. È sancito dall'art. 81 c.p. “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”. Questo si verifica allorché un soggetto con le sue azioni od omissioni, allo scopo di realizzare il medesimo disegno criminoso, viola più disposizioni di legge o la stessa disposizione svariate volte. Ex. un soggetto ruba un'auto al fine di commettere un omicidio che effettivamente compie, per poi concludere il disegno criminoso occultando il cadavere.

29. ART. 7 CEDU

L'art 7 CEDU sancisce "nulla crimen nulla poena sine legge" ossia che nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Riconducibile al principio di legalità che comporta il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge (anche se socialmente pericoloso) e con pene che non siano della stessa espressamente stabilite. È reato solo un fatto previsto come tale dalla legge.

30. PRINCIPIO DI LEGALITÀ E COROLLARIO (EX.)

Il principio di legalità nel diritto penale è un principio fondamentale che garantisce la libertà dei cittadini e la certezza del diritto. Esso significa che solo la legge può stabilire quali fatti sono reati e quali pene sono previste per essi, e che la legge deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso. In questo modo, si evita che il potere statale possa creare o modificare arbitrariamente le norme penali, limitando la libertà individuale.

Il principio di legalità si articola in quattro sotto principi:

- il principio di **riserva di legge** (principio costituzionale che stabilisce che solo la legge può disciplinare le materie che riguardano i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. Esso implica che il potere legislativo è il solo titolare);
- il principio di **tassatività** o determinatezza della fattispecie (i un principio impone al legislatore penale di formulare la norma in modo preciso e univoco in modo che sia possibile conoscere con sufficiente precisione ciò che è penalmente lecito o vietato);
- il principio di **irretroattività** della legge penale (un principio costituzionale che stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Esso garantisce la libertà, la sicurezza e l'uguaglianza dei cittadini, evitando che il potere statale possa creare o modificare arbitrariamente le norme penali limitando la libertà individuale. Il principio di irretroattività si applica sia nel diritto penale sostanziale, che riguarda i reati e le pene, sia nel diritto processuale penale che riguarda le regole del processo. Tuttavia, il principio di irretroattività ammette una eccezione: la retroattività della legge più mite. Questo significa che, se dopo il fatto commesso entra in vigore una legge che abolisce il reato o riduce la pena, questa si applica retroattivamente al fatto già commesso a favore dell'imputato o del condannato);
- il principio di **personalità della responsabilità penale** (principio costituzionale che stabilisce che solo la persona che ha commesso un reato può essere chiamata a risponderne penalmente. Esso implica che il potere punitivo dello Stato si esercita solo nei confronti dell'autore materiale o morale del fatto illecito, e non nei confronti di terzi che non hanno avuto alcun ruolo nella sua realizzazione. Il principio di personalità della responsabilità penale è espresso dal co.1 della costituzione, che recita "la responsabilità penale è personale")

31. RISERVA DI LEGGE (PENALE)

La riserva di legge nel diritto penale è un principio costituzionale che garantisce la libertà dei cittadini e la certezza del diritto. Esso implica che solo la legge può stabilire quali fatti sono reati e quali pene sono previste per essi. In questo modo, si evita che il potere giudiziario o esecutivo possano creare nuovi reati o sanzioni senza il consenso del legislatore. La riserva di legge nel diritto penale è di tipo assoluto, cioè non ammette l'intervento di altre fonti normative diverse dalla legge, come i regolamenti o le ordinanze. Questo significa che la legge deve definire in modo chiaro e preciso il fatto-reato, senza lasciare spazio a interpretazioni arbitrarie o discrezionali.

32. CONCORSO DI PERSONA E CONCORSO DI REATI

Si ha concorso di reati quando un soggetto violi più volte la legge penale e perciò è chiamato a rispondere a più reati. Non si ha concorso di reati quando la legge, nella singola norma incriminatrice, fa rientrare più fatti che, costituiscono singoli reati diversi (ex. La rapina comprende la fattispecie di furto e di violenza privata). Tale modificazione legislativa dà luogo alla figura di: reato continuato, reato abituale e reato

complesso. Il concorso di reati assolve alla funzione di limitare l'entità della pena da applicare a chi deve essere giudicato per più reati.

In diritto penale, il reato continuato è previsto dall'art. 81 c.p. co.2 "alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge" (ex. Tizio ruba un'auto al fine di commettere un omicidio che effettivamente compie, per poi concludere il disegno criminoso occultando il cadavere).

Il reato abituale è un reato che si verifica solo in presenza di una condotta reiterata nel tempo da parte dello stesso autore, mediante più azioni identiche ed omogenee, come nel lenocinio o nel delitto di maltrattamenti in famiglia (ex. stalking, relazione incestuosa, sfruttamento della prostituzione).

Il reato complesso è disciplinato dall'art 84 co.1 "le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato" (ex. il reato di rapina si compone di furto e di violenza privata)

Il concorso di persone nel reato → Funzione incriminatrice dell'articolo 110 del codice penale, elemento soggettivo, concorso necessario ed eventuale, teorie generali della disciplina.

L'[art. 110 c.p.](#) stabilisce che "*quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita*". Confrontando la tipologia di reato concorsuale con quella di altre fattispecie (si pensi all'associazione per delinquere) appare evidente che mentre vi sono alcune situazioni per le quali il concorso di persone appare necessario, poiché senza di esso la fattispecie non è integrata, ve ne sono delle altre in cui esso "rappresenta l'alternativa eventuale alla ipotesi normale della esecuzione mono-soggettiva, che è preveduta dalla maggior parte delle norme incriminatrici" (F. Ramacci, *Corso di diritto penale*, 5^a ed., Torino, Giappichelli editore, 2013, pag. 493). Da ciò discende che in molte situazioni può risultare particolarmente ostico inquadrare il fatto di reato nell'una o nell'altra categoria, non potendo in alcun modo prescindere da valutazioni con riferimento al legame che intercorre tra i co-autori del medesimo reato.

L'[art. 110](#) può dunque ritenersi a tutti gli effetti una norma incriminatrice, in quanto consente di estendere la punibilità di determinati fatti di reato per cui di regola è prevista l'esecuzione mono-soggettiva a tutti i casi in cui si riscontra una pluralità di soggetti attivi. Senza di esso, alla stregua dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale stabilisce che "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati", moltissime norme incriminatrici sarebbero applicabili soltanto nel caso di realizzazione mono-soggettiva. L'analogia è quel procedimento mediante il quale si estende la disciplina prevista dalla legge ai casi simili, da quest'ultima trascurati (*analogia legis*), o mediante cui si risolvono gli stessi attraverso i principi generali del diritto (*analogia iuris*). La *ratio* sottesa all'articolo contenuto nelle preleggi è quella di garantire in ambito penale, e non solo, la tassatività delle fattispecie indicate dal legislatore. In dottrina e in giurisprudenza molto si è discusso sul carattere assoluto o relativo del divieto, con riferimento all'analogia *in bonam* ed *in malam partem*, la cui discussione però non ha rilievo nel caso pratico, poiché l'estensibilità della punibilità di un fatto non può che rientrare nella seconda categoria, per la quale è indubbia *a priori* l'inapplicabilità del ragionamento analogico. Non è azzardato dunque sostenere che senza la disciplina del concorso di persone il nostro sistema penale sarebbe caratterizzato da una tanto assurda quanto ingiustificata mancanza. Stante dunque l'inquadramento pacifico del citato articolo nella categoria delle norme penali incriminatrici, preme sottolineare comunque la differenza tra la norma in questione e le norme penali in senso stretto, di cui già si è discusso in precedenza. L'[art. 110](#) è una norma vuota di contenuto di tutela: essa non contiene al suo interno né un precetto né una sanzione.

Ai fini di una sua applicabilità è dunque necessario che ad essa venga affiancata un'altra norma e questo connubio rende punibile il fatto di reato allargando la platea dei soggetti passivi e creando a tutti gli effetti una nuova fattispecie. Comprendere l'importanza dell'art. 110 del codice penale prescindendo da una sua interpretazione sistematica risulterebbe un'operazione del tutto vana, in quanto risulta necessario coordinare la disciplina in esame con il principio costituzionale della responsabilità penale, al fine di non rinchiuderla in un *hortus conclusus* che ridurrebbe al minimo la sua applicabilità. A tal proposito sarebbe errato, al fine di proporre un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'[art. 110](#), affermare che quest'ultimo, nel punto in cui stabilisce che "più persone concorrono nel medesimo reato" sottintende che tutte lo realizzano "ciascuna per intero e completamente". Appare ovvio, dunque, che l'interpretazione debba necessariamente essere diversa e che il principio di personalità della responsabilità penale "sta a significare che si può essere puniti per il fatto commesso soltanto in quanto si tratta di un fatto proprio colpevole e che la responsabilità del singolo concorrente ex [art. 110 c.p.](#) esige che gli siano attribuibili psicologicamente sia la condotta da lui posta in essere — cioè l'apporto del contributo causale al fatto principale — sia l'intero fatto di reato". 'elemento soggettivo del concorso di persone — necessario accanto al contributo causale perché si abbia una partecipazione punibile — consta di due componenti. Infatti, la *"consapevolezza di cooperare con altri nella realizzazione del fatto tipico [...] deve aggiungersi alla rappresentazione e alla volizione del fatto, necessarie, secondo i principi generali, per la configurazione di un reato doloso"* (Romano-Grasso, *Commentario sistematico del codice penale*, 3^a ed., Milano, 2005, II, 180). Il dolo della fattispecie mono-soggettiva è necessario per l'integrazione del reato in cui si concorre. Tuttavia, dalla possibilità di esecuzione frazionata del reato discende che è sufficiente tale dolo da parte di uno qualunque dei compartecipi: esso non deve necessariamente animare la condotta dell'esecutore (ciò è confermato dall'[art. 112, 4° comma c.p.](#) che dispone gli aggravamenti previsti «anche se taluno dei partecipanti al fatto [...] non è punibile»). Si sottolinea che il fatto di reato deve essere rappresentato nei suoi elementi costitutivi ma non necessariamente in tutte le sue concrete modalità. Così, per esempio, Tizio che mette a disposizione di Caio un'arma, conscio che la stessa verrà utilizzata al fine di commettere un reato, sa e vuole tutto il necessario per concorrere dolosamente nello stesso: è irrilevante che il partecipe conosca le modalità con cui lo stesso verrà ad esistenza. Affinché si possa parlare di concorso di persone nel reato alcuni autori ritengono sufficiente la consapevolezza di concorrere all'azione altrui, ossia la coscienza di cooperare con altri. Tuttavia, secondo un'altra dottrina *"questa opinione, per quanto abbia un autorevole appoggio nella Relazione ministeriale al Progetto definitivo, non può ritenersi soddisfacente, perché trascura il fattore volitivo, dal quale [...] non è possibile prescindere"* (Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 16^a ed., a cura di Conti, Milano, 2003, 567). Dunque, il requisito psichico del concorso nel reato implicherebbe: *"1) in primo luogo, la conoscenza o la rappresentazione delle azioni che altre persone hanno esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che si ha di mira; 2) in secondo luogo, la volontà di contribuire col proprio operato al verificarsi del fatto medesimo"* (Mantovani, *Diritto penale, Parte generale*, 5^a ed., Padova, 2007, pag. 516).

Sia in dottrina che in giurisprudenza è ormai pacifico che — contrariamente a quanto ritenuto in passato dalla dottrina classica — il c.d. "previo concerto" non è un requisito essenziale della compartecipazione criminosa. Al riguardo la Cassazione si è più volte espressa nel senso che "la mancanza del previo concerto non condiziona la configurabilità del concorso di persona nel reato, essendo sufficiente l'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'esecuzione del fatto criminoso" (Cass., Sez. VI, 8 settembre 1995, Tubito). Addirittura, si ritiene possibile prescindere totalmente dall'accordo, essendo sufficiente per l'integrazione della fattispecie concorsuale la coscienza unilaterale del contributo all'altrui condotta (resta fermo che se più soggetti operano tutti l'uno all'insaputa dell'altro potranno essere integrati solo distinti e

autonomi reati mono-soggettivi). A tal proposito è emblematica la pronuncia della Cassazione nel caso Sormani, in cui si afferma esplicitamente che ai fini della configurabilità del concorso è sufficiente anche quel contributo che si materializza unilateralmente, ossia all'insaputa degli altri partecipi.

Va però sottolineato come, affinché il singolo agente risponda a titolo di concorso, è necessario accertare in capo allo stesso la coscienza e la volontà di cooperare. In realtà il problema non concerne tanto l'esecutore materiale, cui è comunque addebitabile il reato mono-soggettivo (in presenza del necessario dolo), quanto il concorrente atipico. Infatti, qualora sia il partecipe a non avere la coscienza e la volontà di cooperare, questi andrà esente da pena, perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo (salva la responsabilità per un reato diverso da quello mono-soggettivo realizzato dall'autore principale, sempreché la condotta tenuta ne integri gli estremi). Si comprende quindi la comune affermazione secondo cui *"è solo in riferimento alla persona del partecipe che va ricercato e delineato l'elemento soggettivo della partecipazione"* (Gallo, , *Appunti di diritto penale*, III, *Le forme di manifestazione del reato*, Torino, 2003, pag. 206).

L'esistenza o meno di un accordo preventivo, comunque, non è priva di implicazioni pratiche. Anzitutto, esso è indice di una maggiore gravità del reato commesso, sia sul piano oggettivo, dimostrando l'esistenza di una forma embrionale di criminalità organizzata, sia su quello soggettivo, per la maggiore intensità del dolo di concorso: dunque il previo accordo rileverà in sede di commisurazione della pena.

33. AGENTE MODELLO

L'agente modello è colui che si trova a svolgere la stessa attività che ha svolto l'agente nella commissione del reato. Quindi, serve a valutare il criterio di diligenza che è stato applicato e la responsabilità concreta del soggetto. Ex. nel caso in cui un uomo decide (anche se non è un operaio specializzato, non ha alcuna certificazione di ristrutturare il proprio tetto) ristruttura il proprio il proprio tetto, e mentre lo sta ristrutturando, fa cadere una tegola e colpisce/ferisce gravemente oppure uccide un passante, l'agente modello sarà l'operaio (quindi colui che ha un'esperienza e una preparazione tecnica nello svolgere la stessa attività che stava svolgendo l'agente nella commissione del reato) e servirà appunto l'operaio per valutare se effettivamente l'agente abbia preso tutte le misure preventive necessarie per evitare che si cagionasse l'evento dannoso.

34. IMMUNITÀ

L'art. 3 c.p. sancisce che la legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato. Eccezione a tale principio sono le immunità, derivanti:

- **Dal diritto pubblico interno: il capo dello Stato** (non è responsabile degli atti compiuti durante l'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o attentato alla costituzione ai sensi dell'art 90 costituzione), **i membri del Parlamento e dei consiglieri regionali** (non sono perseguibili per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 68 costituzione);
- **Dal diritto internazionale: riguardante i capi di stati esteri, i ministeri degli esteri, gli agenti diplomatici e consolari.**

35. ART. 9 C.P.

Stando all'art. 9 c.p. "il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato".

L'articolo in esame prevede ulteriori ipotesi di estensione della giurisdizione italiana in presenza di reati commessi in tutto o in parte in territorio estero. Infatti, al di là di quanto previsto dagli artt. 7-8, la norma in oggetto punisce il cittadino (art. 4) che ha commesso in territorio estero un reato per il quale la legge italiana preveda la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, sempre ovviamente che si trovi in territorio italiano. Per delitti puniti meno severamente o procedibili a querela di parte è invece necessaria rispettivamente la richiesta del ministero della giustizia, il quale ne valuterà l'opportunità oppure l'istanza o una querela da parte della persona offesa. Se il reato è commesso in danno ad altri Stati, sarà necessaria anche qui la richiesta del ministro della giustizia, a meno che non sia già stata concessa l'estradizione. La presenza del cittadino nel territorio statale è condizione di procedibilità e non di punibilità e l'assenza di tale requisito al momento dell'esercizio dell'azione penale determinerà una sentenza di non luogo a procedere ove il pubblico ministero chieda comunque il rinvio a giudizio.

36. REATO COMMISSIVO COLPOSO

Il reato commissivo colposo è un modello specifico di illecito penale dotato di strutture e caratteristiche proprie. La costruzione della fattispecie colposa di reato in maniera autonoma rispetto all'illecito doloso è un'esperienza relativamente recente. La colpa è l'elemento soggettivo del reato commissivo colposo. Il codice penale la definisce all'art.43 come "negligenza, imprudenza o imperizia nella violazione di legge o di regolamento o nella prevenzione di un evento dannoso".

37. DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Stando all'art. 39 c.p. "**I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice**", i reati si distinguono in due grandi categorie: **delitti** (atti illeciti dove il soggetto attivo viene punito con la reclusione o la multa; ne sono esempi l'omicidio o la rapina a mano armata) e **contravvenzioni** (atto o omissione con cui si viola un precetto contenuto in una norma giuridica e la pena può essere l'arresto o l'ammenda; ne sono esempi l'inquinamento dell'ambiente oppure la somministrazione degli alcolici ai minori). Essenzialmente ciò che le differenzia riguarda la pena. L'elemento soggettivo per i delitti è la configurabilità del dolo mentre per le contravvenzioni è richiesta la configurabilità sia del dolo e sia della colpa. Il tentativo e la recidiva sono configurabili e/o previsti solo per i delitti. Quanto al diritto sostanziale, la legge penale italiana è applicabile anche per fatti commessi all'estero ed è prevista solo per i delitti. Quanto alla disciplina processuale, i delitti sono perseguibili anche d'ufficio e le contravvenzioni sono perseguibili solo d'ufficio. Infine, le intercettazioni telefoniche sono ammesse solo per i delitti.

Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza, nelle contravvenzioni l'elemento soggettivo può essere indifferentemente o il dolo o la colpa; nei delitti, il dolo è il criterio tipico di imputazione e la colpa è l'eccezione. Nelle contravvenzioni per la punibilità è sufficiente la colpa.

38. FORME ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (SANZIONI SOSTITUTIVE)

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono: **semidetenzione, libertà condizionata, pena pecuniaria di specie corrispondenti**.

In particolare, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla con la libertà

controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla anche con la pena pecuniaria.

39. TEORIE DELLA PENA

Già fatte

40. DELITTO PRETERINTENZIONALE

Il delitto preterintenzionale è sancito dall'art 43 co. 2 che stabilisce che *“il delitto è preterintenzionale o oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso pericoloso più grave di quello voluto dall'agente”*. Il delitto preterintenzionale è costituito da tre elementi: **la volontà di un evento meno grave** (rispetto a quello realizzato), **la realizzazione di un evento più grave** (di quello voluto dall'agente) e **la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento più grave realizzatosi**. La legge definisce espressamente come preterintenzionali due ipotesi: omicidio preterintenzionale, art 584 c.p. (Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581-582, ossia percosse e lesioni personali, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni) e aborto preterintenzionale, art 545 c.p. (Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da 7 a 12 anni).

Si discute in dottrina se la preterintenzione sia: **dolo misto a colpa o dolo misto a responsabilità oggettiva**; anche se la prima è preferita dalla giurisprudenza dominante, ritenendo che la preterintenzione rientri pienamente nel principio di personalità della responsabilità penale. Per quanto riguarda il dolo misto a colpa dobbiamo dire doloso sarebbe il compimento di atti diretti a percuotere o a cagionare una lesione personale, mentre la morte sarebbe ascrivibile a colpa (nella forma di colpa generica) dell'agente. Si parla invece di dolo misto a responsabilità oggettiva quando via è dolo per l'evento voluto e responsabilità oggettiva per quello non voluto; l'agente risponde di tutti gli eventi ulteriori per il solo fatto che questi sono conseguenza della sua condotta.

Si dicono **aggravati o qualificati dall'evento** i reati che subiscono un aumento di pena per il verificarsi di un evento ulteriore, rispetto al fatto che già costituisce reato. Tra i reati aggravati dall'evento si distinguono: **i reati in cui l'evento più grave può essere indifferentemente voluto o disvoluto** (ex. la calunnia è aggravata se da essa derivi una condanna) e **i reati in cui l'evento più grave deve essere necessariamente disvoluto, mutando altrimenti il titolo del reato** (ex. nell'aborto, se la gente vuole la morte della donna, risponde di omicidio doloso).

Stando all'art 42 co.4 **“nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”**. Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza, nelle contravvenzioni l'elemento soggettivo può essere indifferentemente il dolo o la colpa. Nei delitti, il dolo è il criterio tipico di imputazione e la colpa è l'eccezione, mentre, nelle contravvenzioni per la punibilità è sufficiente la colpa.

41. CIRCOSTANZE DI REATO

Le circostanze sono elementi accidentali del reato, quindi possono indifferentemente esserci oppure mancare. La presenza di una o più circostanze, che comporta la trasformazione da reato semplice a circostanziato, influisce solo sulla gravità del reato, e dunque sulla pena. Le circostanze si distinguono in: **aggravanti e attenuanti** (le circostanze aggravanti determinano una maggiore gravità del reato e un aumento di pena; le circostanze attenuanti determinano una minore gravità del reato ed una riduzione della pena); **comuni e speciali** (le circostanze comuni sono applicabili a tutti i reati; le circostanze speciali sono applicabili solo per alcuni reati); **soggettive e oggettive** (la distinzione di queste circostanze è sancita dall'art 70 c.p., secondo cui sono oggettive le circostanze che riguardano la natura, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità d'azione, la gravità del danno e del pericolo, le condizioni o le qualità personali dell'offeso; sono soggettive quelle circostanze che riguardano le condizioni o le qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa, i rapporti tra colpevoli e offeso, circostanze inerenti alla persona del colpevole, imputabilità e recidiva).

Le circostanze ad effetto comune e ad effetto speciale (le circostanze ad effetto comune riguardano la variazione o la diminuzione delle circostanze fino ad 1/3; le circostanze ad effetto speciale sono le circostanze

che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad 1/3. Ciò che le accomuna è che la variazione di pena dipende dalla pena ordinaria del reato, cioè che è frazionata rispetto alla pena del reato semplice). Le circostanze si differenziano in: autonome (prescindono dalla pena ordinaria del reato imponendo una pena di specie diversa) e indipendente (implicano una pena della stessa specie, ma determinata dalla legge in misura indipendente da quella del reato semplice).

L'art. 59, modificato dalla legge 19/1990, prevede una disciplina differenziata dalle circostanze a seconda che siano aggravanti o attenuanti. Parliamo di circostanze attenuanti quando sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti; parliamo, invece, di aggravanti quando sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

È importante parlare delle circostanze aggravanti comuni sancite dall'art. 61 c.p. Queste circostanze aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali. Ricordiamo: ex. l'aver agito per motivi abietti o futili; aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro; l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone. Questi sono 18 ma ne abbiamo citate quattro come esempio.

Quanto alle circostanze attenuanti comuni sancite dall'art. 62 c.p., queste circostanze attenuano il reato, quando non sono né elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali. Ricordiamo: ex. l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

In ultimo, dobbiamo ricordare le circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p. Questo tipo di circostanze prevedono l'applicazione di altre circostanze diverse a quelle previste dall'art 62 c.p., con le quali possono anche concorrere "qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena". Tra gli elementi a disposizione del giudice vi sono quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo, indicati dall'art. 133 c.p. nonché altre situazioni, come il procedimento processuale adattato.

Quanto al concorso di circostanze, la commisurazione della pena ha una struttura bifasica: il giudice deve prima determinare la pena entro i limiti edittali e poi calcolare su tale entità la variazione (aumento o diminuzione) imposto dalla circostanza. Abbiamo così due concorsi di circostanze: si parla di concorso omogeneo nelle ipotesi in cui sono compresenti più circostanze della stessa specie (tutte attenuanti o tutte aggravanti), mentre, si parla di concorso eterogeneo quando ad uno stesso fatto di reato accedono contemporaneamente circostanze attenuanti e aggravanti.

42. POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NELL'INFLIGGERE LA PENA

Partiamo con il citare i due artt. 132-133 c.p.

L'art 132 prevede il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena e i limiti "Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge"

L'art. 133 prevede la gravità del reato e la valutazione agli effetti della pena "nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità d'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa del reato; dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tenere conto, altresì, della capacità di delinquere del colpevole, desunta: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dei precedenti penali e giudiziari, e dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo"

Nel 132 c.p. si parla del fatto che il giudice ha un potere discrezionale in quanto gli viene dato un massimo di pena che può infliggere e un minimo di pena, e, ovviamente deve spiegare le sue ragioni. Questo perché si tratta di una discrezionalità che viene limitata dall'articolo 133 c.p. perché si dice che il giudice deve tener

conto non solo della gravità del reato ma anche della capacità delinquere. Nell'art 133 bis c.p. si specificano alcune cose sulla capacità a delinquere perché mentre la gravità del reato si desume da luogo, tempo, mezzi, specie del reato che si è commesso, oggetto del reato commesso, o anche altre modalità d'azione, l'intensità del dolo o il grado della colpa, il danno che è stato cagionato oppure il pericolo che appunto è stato cagionato. Quando invece facciamo riferimento alla capacità a delinquere si fa riferimento al soggetto in sé e quindi condizioni familiari sociali e personali reati che ha commesso la presenza dei precedenti penali movente del soggetto il suo comportamento successivo contemporaneo alla condanna.

43. CONCORSO ANOMALO

Il concorso anomalo è disciplinato dall'art. 116 c.p. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione o omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Chi si trova in condizione di illiceità è responsabile anche per il caso fortuito. Responsabilità per il reato concordato e responsabilità per il reato diverso → con pena diminuita e i due reati saranno verificati dal vincolo della continuazione. Per accertare il concorso anomalo è necessario il requisito di prevedibilità (la necessità che il soggetto possa prevedere le conseguenze della propria condotta antigiuridica). La punibilità può essere in astratto quando ci porta ad escludere fatti tra loro totalmente eterogenei; la prevedibilità in concreto è la forma più garantista.

Il problema sorge sull'interpretazione estensiva del dolo perché, se c'è prevedibilità c'è anche l'accettazione del rischio e quindi c'è anche il dolo. Dunque, il presupposto per l'applicabilità del concorso anomalo è che tale fatto non sia voluto a titolo di dolo e che dunque non ci sia stato ritenuto come conseguenza della condotta concordata e non se ne sia accettato il rischio.

44. CONCORSO APPARENTE DI NORME COESISTENTI

il concorso apparente di norme coesistenti la si ha quando più norme appaiono tutte applicabili ad un medesimo fatto, mentre solo una è realmente applicabile. I presupposti sono:

- Pluralità di norme;
- Identità del fatto incriminato, la quale sussiste quando tra le norme ci sono rapporti di:
 - specialità unilaterale: quando la norma contiene tutti gli elementi di un'altra ed almeno un elemento in più (specializzante);
 - specialità reciproca: entrambe le norme presentano, oltre a elementi in comune, elementi generici e specifici l'una rispetto all'altra.

In altri casi è la legge stessa risolvere il problema, escludendo espressamente l'applicazione di una delle norme concorrenti, mediante la clausola di riserva. Qualora però, le clausole non sussistano, la dottrina tradizionale ritiene che debba applicarsi il principio di specialità (art.15 c.p. → quando più leggi regolano la stessa materia, la legge speciale deroga alla legge o disposizioni generali, salvo che sia altrimenti stabilito.)

La dottrina attuale, invece, ritiene che questo principio non basti, e lo integra con altri due criteri:

- Di sussidiarietà: la norma principale esclude l'applicazione di quella sussidiaria (che tutela un grado inferiore dello stesso interesse di quella principale)

- Di consunzione: la norma la norma consumante esclude quella consumata (consumante= include l'intero fatto previsto dall'altra norma, esaurendone il disvalore penale) → nessuno può essere punito per lo stesso fatto due volte, quindi bisogna scegliere quale norma applicare.